

19/09/2008 - Novità DPL 19 settembre

INPS: la maxisanzione legata al momento della constatazione dell'illecito L'INPS, con messaggio n. 20551/2008, ha chiarito che la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 36bis della legge 248/2006, così come modificato dalla legge 247/2007 (maxisanzione) è legata al momento della constatazione dell'illecito e non a quello della commissione del fatto. Per cui, spetta all'Agenzia delle Entrate l'irrogazione delle sanzioni constatate anteriormente al 12 agosto 2006 ed alla Direzione provinciale del lavoro per quelle constatate successivamente l'11 agosto 2006. In considerazione di ciò, l'Istituto comunicherà gli accertamenti ispettivi effettuati al soggetto idoneo seguendo la predetta direttiva. Min.Lavoro: apprendistato professionalizzante ed accentramento delle comunicazioni La Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 6011 del 17 settembre 2008, ha fornito disposizioni operative in merito alle comunicazioni obbligatorie per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito delle innovazioni contenute nell'art. 23 della Legge n. 133 del 9 agosto 2008. In particolare, i datori di lavoro che devono comunicare un apprendistato professionalizzante erogato con modalità formative esclusivamente aziendali, potranno accentrare tutte le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informativo regionale con le modalità già definite nella nota circolare del 21 dicembre 2007. Min.Lavoro: chiarimenti sulle comunicazioni ai Centri per l'impiego da parte delle scuole La Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 6009 del 17 settembre 2008, ha fornito alcuni indirizzi operativi allo scopo di garantire un utilizzo omogeneo relativamente alla compilazione del modello UNILAV da parte degli istituti scolastici. INPS: cumulo tra pensione e redditi di lavoro accessorio L'INPS, con messaggio n. 20439 del 17 settembre 2008, ha affermato che i redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio possono liberamente essere cumulati con quelli da pensione, nel rispetto dell'art. 72 del D.L.vo n. 276/2003 che prevede, tra l'altro, come il compenso non incida sullo stato di disoccupato o di inoccupato.